



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TRANI

avv. Michele Giangregorio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. affari contenziosi n. 981 dell'anno 2020

T R A

, in persona del _____, rappresentato e difeso dall'

avv. Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliato in Latina presso il suo studio

ricorrente

E

PREFETTURA di Barletta Andria Trani UTG in persona del Prefetto p.t. rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato ed elettivamente domiciliata come in atti

resistente

Opposizione avverso a Ordinanza Ingiunzione n. MITPRBTSPC0008665 del 03.06.2020 Area III, notificata il 17.07.2020, relativa al Verbale n PH6188 del 18.09.2019 della P.L. di Trani per violazione dell'art. 146, co. 3, CdS, perché proseguiva la marcia superando la linea di arresto nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa, nei confronti del conducente proprietario autoveicolo tg. FK374AW. In Trani il 21.08.2019 in V. Malcangi/V.le De Gemmis.

IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 parte ricorrente, nella qualità in atti, impugnava

L'Ordinanza e il verbale in epigrafe chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Deduceva irregolarità e illegittimità formali, oltre che sostanziali, relative sia all'apparecchio rilevatore che al verbale di accertamento.

Si costituiva la Prefettura, a mezzo di proprio funzionario delegato, producendo comparsa e le foto relative alla contestazione de qua, per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.

La causa sulla base degli atti, a seguito di discussione, veniva decisa all'udienza del 31.05.2021 con lettura e pubblicazione del dispositivo.

luc

2. Dai fotogrammi prodotti non emerge che l'auto in questione avesse superato la zona centrale dell'incrocio; anzi si intuisce (essendo state prodotte in bianco e nero) che l'auto fosse ferma "in sicurezza" di poco oltre la linea di arresto, senza attraversare l'incrocio, al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra. Peraltro dall'esame complessivo di entrambe le foto risulta che la zona dell'incrocio fosse stata interessata da "intralcio della circolazione" le cui cause non sarebbero state accertate e comunque nemmeno potrebbero imputarsi all'auto del ricorrente.

Nella fattispecie, pertanto, in cui l'onere della sussistenza della violazione incombe, ex art. 2697 c.c., necessariamente a carico dell'Organo accertatore (nemmeno presente sul posto al momento del sinistro) laddove affermi la responsabilità del ricorrente, deve ritenersi l'annullamento del verbale quantomeno ex art. 6, co. 11, D.Lgs. 150/2011.

L'oscillazione giurisprudenziale sulle questioni affrontate e l'annullamento per insufficienza di prove induce a compensare le spese di causa fra le parti.

Ogni altra questione ed eccezione assorbita e rigettata.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Trani definitivamente pronunciando visto l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011

1) Annulla l'Ordinanza impugnata e il Verbale presupposto; 2) Spese di causa compensate; 3) Sentenza esecutiva ex lege.

Trani 31.05.2021

Il Giudice di Pace
Avv. Michele Giangregorio



Ufficio del Giudice di Pace di Trani
DEPOSITATO - IN CANCELLERIA
Oggi, 02 SET. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vincenzo MISINO

